

OGGETTO: **INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI**
INDICAZIONI INAIL SULLA SEMPLIFICAZIONE (IN VIGORE DAL 22
MARZO 2016) DEGLI ADEMPIMENTI

L'art. 21 del d.lgs. n. 151/2015 ha, tra l'altro, apportato semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015); con la circolare 21/03/16 n. 10 l'INAIL ha quindi illustrato le modifiche introdotte al testo unico delle corrispondenti disposizioni di cui al d.P.R. n. 1124/1965, in vigore dal 22 marzo scorso e che di seguito riportiamo.

OBBLIGO D'INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO (art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965)

L'art. 53, commi 7 e 8 del d.P.R. n. 1124/1965, come modificati dall'art. 21, comma 1), lett. b) del d.lgs. n. 151/2015, prevede che *“qualunque **medico** presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale **è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.**”*

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.”

Ai sensi del nuovo art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965, **il datore di lavoro:**

- 1) **diversamente da quanto previsto dalla normativa in vigore fino al 21/03/16, è esonerato dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico**, in quale, infatti, dovrà essere inviato all'Istituto direttamente dal medico che lo redige;
- 2) è (ancora) tenuto a trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL in caso di infortunio non guaribile entro tre giorni o di malattia professionale, rispettivamente, entro due o cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia;
- 3) **è obbligato a indicare nella denuncia telematica i riferimenti del certificato medico**, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall'Istituto assicuratore. A tal fine, **in apposita sezione del portale dell'INAIL, dal 22 marzo 2016 sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica.** La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del **settore artigianato**, ai sensi dell'art. 203 del d.P.R. n. 1124/1965, l'obbligo di denuncia è posto a carico del **titolare** dell'azienda artigiana. Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE ALL'AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA (art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965).

Il comma 1, lett. c) dell'art. 21 del d.lgs. n. 151/2015 ha modificato l'art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965, ponendo **a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmettere all'Autorità di Pubblica Sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. Tale obbligo riguarda gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni**; fino al 21 marzo 2016, invece, il datore di lavoro doveva denunciare direttamente alla predetta Autorità ogni infortunio sul lavoro che avesse avuto per conseguenza la morte del lavoratore o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

INCHIESTA SUGLI INFORTUNI (art. 56 del d.P.R. n. 1124/1965)

Al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni previste dall'art. 56 del d.P.R. n. 1124/1965, l'INAIL mette a loro disposizione i **dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni**.

NUOVI SERVIZI PER GLI UTENTI

Dal 22 marzo 2016 sul portale dell'Istituto assicuratore sono disponibili i seguenti servizi per medici, strutture sanitarie e datori di lavoro:

- servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l'inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
- **“cruscotto certificati medici” per la consultazione degli stessi da parte dei datori di lavoro e degli intermediari.**

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI

In caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo assolve l'obbligo previsto dall'art. 52 del d.P.R. n. 1124/1965 di:

- **dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio. Ne consegue che, come sotto precisato, l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la denuncia decorre dal momento in cui riceve, dal dipendente, i riferimenti del certificato medico;**
- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Come sopra indicato, **dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall'INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia**

e viene resa accessibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all’INAIL tramite i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato *pdf* che può essere acquisito dall’utente.

Resta invece fermo, per il datore di lavoro, l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini sopra indicati. Nelle denunce devono essere obbligatoriamente riportati anche i seguenti, nuovi dati:

- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’INAIL via PEC, questo potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati. In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l’applicativo avverte l’utente con apposito messaggio “Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto” e permette comunque l’invio della denuncia.

Nel caso in cui i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto assicuratore, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

In attuazione della nuova normativa, **i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”**, dicitura riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce.

ASSISTENZA

Per informazioni e assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.

È inoltre disponibile, sotto la sezione Contatti (Supporto) del Portale, il servizio “INAIL Risponde” che permetterà di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.